



Clizio Merli Consulente

Firma Digitale di Flussi di Fatture Elettroniche

Studio a cura di Clizio Merli Consulente



Normativa

La firma digitale di flussi di fatture elettroniche viene introdotta dalla Direttiva CEE 2001/115/CE del 20 dicembre 2001, e per quanto riguarda la normativa italiana dal Decreto Legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 (Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA).

- In particolare, l'art. 1 del dlgs n.52 (Modifica della disciplina I.V.A. relativa alla fatturazione), al comma 1 modifica l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo il concetto di fattura elettronica:

... L'emissione della fattura, cartacea o elettronica ...

e stabilendo le modalità di definizione degli standard telematici di riferimento:

... Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.

- Lo stesso art. 1 del dlgs n.52, al comma 3, introduce il concetto di firma digitale delle fatture elettroniche o, in alternativa, di trasmissione via posta certificata:

... In caso di più fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità. ...

- Inoltre l'art. 2. del dlgs n.52 (Disposizioni normative di coordinamento), al comma 1 punto a modifica l'art. 39 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo il principio di archiviazione delle fatture elettroniche:

... sono aggiunti i seguenti periodi: «Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.» ...



Applicazione

L'inserimento di quanto introdotto dalla normativa nel contesto delle componenti informatiche e telematiche di un sistema informativo aziendale presuppone:

1. La definizione di un protocollo di intesa con le controparti (in accordo con quanto sarà definito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dall'art. 1 del dlgs n.52, al comma 1) in termini:
 - delle specifiche di formato delle fatture generate elettronicamente e trasmesse per via telematica;
 - delle modalità di firma e verifica dei flussi firmati digitalmente;
2. La definizione delle modalità di archiviazione elettronica (previste dall'art. 2. del dlgs n.52);
3. La definizione delle modalità di firma digitale dei flussi delle fatture elettroniche da trasmettere alle controparti;
4. La definizione delle modalità di verifica della firma digitale dei flussi delle fatture elettroniche ricevuti alle controparti.

È da notare che con fattura elettronica si intende un documento emesso, trasmesso e conservato elettronicamente. La sola spedizione per email del documento fiscale non ne giustifica l'appellativo di "elettronico".

Gli schemi riportati nelle due figure seguenti descrivono rispettivamente gli scenari per la fatturazione in uscita e la fatturazione in ingresso.

In entrambi gli schemi sono evidenziate due macro aree, in funzione dei canali telematici adottati per lo scambio delle fatture elettroniche con le controparti:

1. Comunicazione tramite servizi di Posta Certificata (erogati da società carrier accreditate quali InfoCamere, Telecom, PosteCert): in tal caso l'integrazione con il flusso aziendale può essere effettuato solo utilizzando l'infrastruttura di firma digitale e verifica proposta dal carrier;
2. Comunicazione tramite servizi di Interconnessione Aziendale (eMail, File Transfer, HUB di servizio, ...): in tal caso la firma digitale e la verifica dei flussi di fatture elettroniche può essere totalmente integrata nell'infrastruttura informatica e telematica dell'azienda.

In entrambi gli schemi è necessario definire accordi specifici con ogni controparte in termini di:

- Flusso di comunicazione (sola trasmissione, sola ricezione, trasmissione e ricezione)
- Formato delle fatture elettroniche (XML, PDF, proprietario, ..)
- Tipologia dei certificati di firma (ente certificatore, persone/certificati abilitati)
- Eventuale software di firma/verifica utilizzato
- Modalità di comunicazione (sia per la trasmissione che per la ricezione)

La tabella seguente identifica le macro-aree di intervento per la gestione dei flussi in entrata e uscita:

	Uscita	Entrata
Flussi Fatture	DP-Aziendale → Flussi Destinatario	Flussi Mittente → DB-Aziendale
Firma Digitale	Firma dei Flussi per Destinatario	Verifica dei Flussi per Mittente
Comunicazione	Trasmissione Flussi per Destinatario	Ricezione Flussi per Mittente




Figura 1 – Flusso di Fatturazione in Uscita

Specifiche

Generazione dei Flussi delle Fatture

Procedura del SI che periodicamente estrae dal DB-Aziendale le fatture da emettere organizzate per destinatario. Per ogni destinatario per cui è previsto un flusso elettronico viene creato un flusso dedicato, nel formato convenzionato con il destinatario stesso. Per tutti gli altri destinatari che richiedono un formato cartaceo delle fatture viene generato un flusso separato per la gestione tradizionale.

Firma Digitale

Ogni singolo flusso di fatture per destinatario viene firmato digitalmente in base alle regole stabilite nella convenzione con il singolo destinatario (firmatario e relativo certificato, eventuale modulo riassuntivo, ...).

Trasmissione

Ogni singolo flusso di fatture per destinatario viene trasmesso alla controparte in base alle regole stabilite nella convenzione con il singolo destinatario.

Archiviazione Elettronica

Ogni singolo flusso di fatture per destinatario viene archiviato nella versione firmata.




Figura 2 – Flusso di Fatturazione in Entrata

Specifiche

Ricezione

Ogni singolo flusso di fatture per mittente viene ricevuto dalla controparte in base alle regole stabilite nella convenzione con il singolo mittente.

Verifica della Firma Digitale

Ogni singolo flusso di fatture per mittente viene verificato relativamente alla firma digitale in base alle regole stabilite nella convenzione con il singolo mittente (firmatario e relativo certificato, eventuale modulo riassuntivo, ...).

Archiviazione Elettronica

Ogni singolo flusso di fatture per mittente viene archiviato nella versione firmata.

Gestione dei Flussi delle Fatture

Procedura del SI che elabora i flussi elettronici ricevuti per mittente, analizzandoli in base al formato concordato con il singolo mittente. I dati estratti dai flussi sono immessi nel DB-Aziendale per le successive elaborazioni interne.

